



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI**  
**"MEDAGLIA D'ORO - CITTÀ DI CASSINO"**

Via Gari - 03043 CASSINO - tel. 0776.21327 - fax 0776.277953  
C.F. 90026560608 – Distretto n° 59 - C.M. FRTD10000B

email: frtd10000b@istruzione.it - pec: frtd10000b@pec.istruzione.it

Prot. n° *Scu2/AS*

Cassino, 12 settembre 2016

Ai Docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Agli Studenti

SEDI

All'Albo/Sito Web

**Oggetto: Disposizioni in merito alla sicurezza ed alla vigilanza studenti**

Premesso che:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento delle attività formative;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;

sono impartite le seguenti disposizioni:

**1. Vigilanza alunni: responsabilità del personale docente e ATA – Norme organizzative di carattere generale**

Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità. Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

- art. 2047 c.c.: *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.
- art. 2048 c.c.: *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Le disposizioni degli articoli del codice civile sopra richiamati vanno integrate con la previsione dell'art. 61 della L. 312/80 ancora vigente, che recita: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo*

*e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".*

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenni, per tutto il periodo dell'attività didattica, fino al subentro della famiglia, non escluso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, etc.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 11751 del 15 maggio 2013, ha precisato che tale onere si estende anche nei confronti degli alunni maggiorenni, per quanto riguarda l'obbligo giuridico generale dell'Amministrazione scolastica di *"proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica."*

## **2. Obblighi dei docenti**

Si ricorda ai docenti l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, c. 5 - CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per garantire un'adeguata vigilanza degli studenti al momento dell'ingresso in aula; il docente è tenuto altresì ad assistere gli studenti all'uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e avvenga con le modalità di seguito descritte: gli studenti delle classi collocate al primo piano usciranno al suono della prima campanella; quelli delle classi collocate al secondo piano usciranno al suono della seconda campanella.

I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.

Per quanto attiene all'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.

Durante l'orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.

La vigilanza attenta e costante sul rispetto delle regole da parte degli alunni, oltre a costituire azione necessaria affinché non si incorra in eventuali responsabilità per "culpa in vigilando", deve configurarsi quale abitudine dei docenti anche in funzione educativa. A tale scopo è opportuno che le SS.LL. contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli studenti, non solamente su quelli delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale su tutti gli alunni dell'istituto, in modo che venga a delinearsi un'idea di scuola quale comunità educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

### **3. Obblighi dei collaboratori scolastici**

Come previsto nel profilo Area A del CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo..., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Di conseguenza il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere, inoltre, una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere agli utenti esterni che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarli presso gli uffici qualora ne avessero bisogno.

Non è consentito ad estranei accedere alle aule e negli altri spazi destinati alle attività didattiche, anche se genitori degli studenti. All’occorrenza sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente che deve conferire con il familiare.

### **4. Ingresso a scuola, ritardi, assenze, uscite anticipate**

Vedi circolare di pari oggetto del 12 settembre 2016

### **5. Vigilanza durante l’intervallo, le assemblee di classe e di istituto degli studenti**

Durante l’intervallo gli studenti possono uscire dall’aula, a turno, in gruppi poco numerosi, la cui entità sarà valutata dal docente presente in aula in rapporto all’età ed al grado di maturità degli alunni; si ricorda ai docenti che l’obbligo di vigilanza persiste per tutta la durata dell’intervallo sul docente in servizio nella terza ora di lezione.

Durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, è opportuno che i docenti esercitino una “discreta” vigilanza sugli studenti al fine di evitare eventi dannosi per gli alunni stessi, per le strutture e le attrezzature scolastiche, e altri comportamenti che possano configurare fattispecie di reato, danno erariale o gravi violazioni del Regolamento di disciplina degli studenti. In caso si riscontri l’impossibilità di un ordinato svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all’ufficio di dirigenza.

### **6. Uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all’ora di religione**

Agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato, con il consenso esplicito dei genitori, per l’uscita dalla scuola, non è consentito restare all’interno dell’Istituto. Pertanto, in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte del personale dell’Istituto.

### **7. Uso del cellulare**

A scuola l’uso del cellulare è vietato (direttiva Miur del 15 marzo 2007).

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, poiché l’uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici (che non siano quelli espressamente previsti

per lo svolgimento dell'attività didattica), rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni.

Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può ritirare il dispositivo, dopo averlo fatto spegnere.

La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno minorenni, può anche decidere di riconsegnarlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, è esteso anche al personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (circolare n° 362 del 25 agosto 1998).

Si ricorda, infine, il divieto dell'uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al fine dell'acquisizione di immagini e filmati, trattandosi di dati sensibili tutelati dalle norme sulla privacy (direttiva n° 104/2007 del Ministero dell'Istruzione).

#### **8. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico**

Fermo restando la responsabilità dei singoli in materia di sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alla disposizione impartite causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell'ordine il dirigente Scolastico, il 1° e il 2° Collaboratore i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento.

In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento.

#### **9. Procedura da attivare in caso di malore o infortunio**

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- a. richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b. provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore o il responsabile di sede che, valutata la situazione:
  - o inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118) avvisando contestualmente la famiglia dello studente;
  - o per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

#### **10. Sciopero/Assemblee sindacali del personale**

In caso di scioperi o assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo, con circolare del Dirigente Scolastico, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

#### **11. Vigilanza durante il cambio di classe dei docenti**

Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. È necessario pertanto evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. Nei casi in cui un docente debba abbandonare, anche per brevi periodi, la classe in cui presta servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza.

Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva; in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Le SS.LL. sono tenute all'osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.



Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Marcello Bianchi)

*M. Bianchi*